

Addì 16 maggio 2014 in Roma

Tra

ANINSEI , Rappresentata dal Presidente Ing. Luigi Sepiacci e dai sigg.ri Mauro Ghisellini e Giulio Massa

e

FLC CGIL rappresentata da Massimo Mari
CISL Scuola rappresentata da Elio Formosa
UIL Scuola rappresentata da Adriano Enea Bellardini
SNALS-CONFSAL rappresentata da Silvestro Lupo

premesso

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 e in applicazione dell'accordo interconfederale tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 15 maggio 2014, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e dal successivo DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2014


convengono

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014 - che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale - che l'allegato accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del suo carattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.


Le parti concordano, in particolare, che le prestazioni lavorative effettuate nel 2014 che, ai sensi del punto 2 dell'accordo quadro del 24 aprile 2013, hanno già comportato l'applicazione dell'agevolazione fiscale per l'anno 2013, sono ancora utili coerenti e conformi alle finalità della norma richiamata in premessa e, dunque, possono fruire anche per l'anno 2014, della relativa agevolazione.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


ANINSEI



FLC CGIL



CISL Scuola



UIL Scuola



SNALS-CONFSAL



ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE/INTERAZIENDALE

L'anno 2014 il giorno del mese di presso si sono riuniti:

- 1) l'ANINSEI Regione nelle persone
- 2) FLC CGIL. nella persona di
- 3) CIS L SCUOLA nella persona di
- 4) la UIL SCUOLA nella persona di
- 5) lo SNALS CONF-SAL nella persona di

Premesso

che gli Istituti scolastici aderenti ad ANINSEI della Regione applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 03/03/2011 tra l'ANINSEI e FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Conf-Sal

Rilevato che l'art. 1, commi 481 e 482 della dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), hanno prorogato per il periodo d'imposta 2014 misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. L. 126 e in applicazione del CM n.15 del 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Di conseguenza anche per l'anno 2014, le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali/interaziendali.

Ritengono

che ragione della peculiarità dell'attività svolta lavoratori che operano all'interno delle Istituzioni Scolastiche aderenti all'ANINSEI al fine di garantire un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta agli alunni e alle loro famiglie.

Convengono

di individuare come di seguito elencate, le componenti accessorie per il periodo 3 dell'imposta sostitutiva 10% applicabile alle retribuzione massimo complessivo di € 3.000,00 e che saranno identificate attestate dal datore lavoro CUD, come somme erogate in correlazione di produttività, qualità, innovazione efficienza integrazione delle competenze:

- *misure rientranti dalla lettera A del DPCM*

- 1) clausole elastiche del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato (art. 12 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012 attualmente in vigore);
- 2) presenza notturna (art. 29 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 3) indennità per fuori sede (art. 29 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 4) indennità funzione (art. 22 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 5) premio variabile concordato a livello di contrattazione, premio annuale di produttività, EGR (art. 20 e 21 parte prima del CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 6) le ore eccedenti le 110 (art. 29 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 7) le ore di prolungamento d'orario (art. 31 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);
- 8) lavoro straordinario (art. 34 parte seconda CCNL ANINSEI 2010/2012);

- *misure rientranti dalla lettera b) del DPCM*

- 1) distribuzione delle ferie eccedenti i 2/3, previo accordo territoriale (art. 20 parte prima CCNL ANINSEI 2010/2012);

- *misure rientranti dalla lettera c) del DPCM*

- 1) adozione misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove con la tutela diritti fondamentali lavoratori e nel rispetto della L. 300/70 e del DLgs 81/2008, per di strumenti tecnici ed informatici;

- *misure rientranti dalla lettera d) del DPCM*

- 1) attuazione di corsi di informatica individuali e/o collettivi volti all'integrazione delle competenze e all'utilizzo di nuove tecnologie.

ANINSEI

FLC-CGL CISLScuola UILScuola

SNALS-ConfSAL

[Handwritten signatures and notes on the right margin]